

Regolamento
concernente l'attribuzione della denominazione di origine
controllata ai vini ticinesi
 (del 23 novembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 36,

d e c r e t a :

Scopo e competenza

Art. 1 ¹Il presente Regolamento definisce le condizioni per l'uso della Denominazione di Origine Controllata (DOC) per i vini ticinesi.

²Se non specificato diversamente, competente per la gestione e il controllo delle DOC è l'Ordine della DOC.

³A complemento del presente Regolamento, l'Ordine della DOC può emanare direttive.

Termini DOC e loro uso

Uso delle DOC

Art. 2 I termini DOC e le indicazioni geografiche di località sono riservati unicamente ai vini della prima categoria conformi alla legislazione federale e cantonale, che ottemperano ai requisiti del presente regolamento.

Denominazione di origine controllata

Art. 3 ¹I termini DOC possono essere utilizzati solo nei seguenti modi:

- a. «Ticino» con indicazione del vitigno riservata ai vini da monovitigni, ritenuto che la varietà indicata sia presente nella misura di almeno il 90%.
- b. «Rosso - Bianco - Rosato del Ticino o Ticinese» riservate ai vini ottenuti dalla vinificazione di una mescolanza di uve. Oltre ad un vitigno preponderante, possono essere indicati anche gli altri vitigni a condizione che quest'ultimi siano presenti in quantità superiori al 10% della mescolanza. Non è consentita l'indicazione di un solo vitigno.

²L'indicazione «Denominazione di Origine Controllata» è obbligatoria e deve figurare in modo completo ed esteso sull'etichetta principale, e immediatamente seguire la denominazione Ticino, Rosso - Bianco - Rosato del Ticino o Ticinese.

Requisiti vini DOC

Art. 4 ^[1] Sentito il parere dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVT) e dell'Ordine della DOC sono fissate le esigenze di cui all'art. 21 dell'Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino.

Delimitazione delle zone di produzione

Art. 5 Sono vini a denominazione di origine controllata solo quelli vinificati nel Cantone Ticino ottenuti da uve prodotte sui territori del Cantone Ticino e della Mesolcina.

Vitigni

Art. 6 ^[2] Sono vini DOC solo quelli prodotti con uve dei seguenti vitigni:

per le uve rosse:	la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Gamaret, il Garanoir, il Merlot, il Pinot Nero e la Syrah;
per le uve bianche:	lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Semillon e il Viognier.

Metodi di coltivazione

Art. 7 I procedimenti di coltura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità. Sono pertanto

considerati idonei quelli raccomandati dalle Stazioni federali di ricerche agronomiche e dagli organismi incaricati della consulenza viticola.

Tenori naturali minimi in zucchero

Art. 8 ^[3] Le uve destinate alla produzione di vini DOC devono avere i seguenti tenori naturali minimi in zucchero:

uve Merlot e Bondola	17,0% Brix (69.6° Oe)
altre uve rosse	18,0% Brix (74.1° Oe)
uve Chasselas	15,8% Brix (64.5° Oe)
altre uve bianche	16,0% Brix (65.4° Oe)

Rese massime per unità di superficie

Art. 9 ^[4] La produzione di uve destinate all'elaborazione di mosti per i vini DOC è limitata a:

- 1,0 kg/mq per le uve rosse,
- 1,2 kg/mq per le uve bianche.

Tecniche di vinificazione

Art. 10 ^[5] 1I procedimenti di vinificazione sono disciplinati dalle disposizioni dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche e dal Codice delle buone pratiche enologiche svizzere.

2L'aumento del tenore alcolico nonché il taglio mediante vini di uguale colore e della medesima categoria, sono ammessi nei limiti previsti dall'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

3L'uso dei trucioli, delle doghe (staves) e dei bastoncini (sticks) non è ammesso.

4I vini DOC, oltre ai vitigni citati all'art. 6, possono contenere nell'ambito del diritto di taglio, fino ad un 10% complessivo dei seguenti vitigni complementari a condizione che siano coltivati in Ticino o Mesolcina e che soddisfino tutti i requisiti richiesti per la produzione di vini DOC:

per le uve rosse: l'Ancellotta, l'Arinarnoa e il Petit Verdot;

per le uve bianche: lo Johanner. ^[6]

5I vitigni complementari di cui al cpv. 4 non possono essere indicati sull'etichetta. ^[7]

Analisi e esame organolettico

Art. 11 1L'esame organolettico dei vini è effettuato dalla Commissione di degustazione dell'Ordine della DOC.

2I produttori sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente campioni di vini DOC per le analisi e l'esame organolettico.

3La Commissione di degustazione procede per sondaggio all'esame organolettico e ordina, se del caso, le analisi dei vini DOC. Di regola i vini di ogni azienda o ragione sociale sono sottoposti a degustazione a intervalli da due a tre anni.

4Sulla base dell'esame organolettico e delle analisi l'Ordine della DOC revoca il diritto all'uso della DOC per i vini non conformi ai criteri richiesti.

5I lotti di vino che non superano le prove di degustazione saranno segnalati al Dipartimento e al Laboratorio cantonale.

6La mancata messa a disposizione dei campioni di vino DOC entro i termini imposti, può comportare la revoca immediata del diritto all'uso della DOC per i vini in causa.

Indicazione geografica di località

Art. 12 1Le denominazioni di cui all'art. 3 possono essere completate con indicazioni geografiche di località più circoscritte, solo se documentate, quali:

- la parte di Cantone, il Distretto, il Comune, la frazione e i nomi iscritti a Registro fondiario (RF);
- la tenuta, l'azienda, la fattoria, il castello e termini analoghi;
- indicazioni geografiche non chiaramente definite o circoscritte, le quali devono differenziarsi dai nomi dei perimetri di cui alle lett. a) e b).

2Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a) fanno stato i perimetri ufficiali riconosciuti.

3Le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. b) e c) che richiamano elementi o luoghi non chiaramente definiti o circoscritti, possono essere citate sull'etichetta solo se i vini sono ottenuti da uve che provengono dalle loro immediate vicinanze o dalle relative pendici in caso di colli, cime, monti e simili.

4I nomi dei perimetri per i quali esistono nomi identici di altri perimetri devono essere completati dal nome del Comune in cui si trovano.

⁵Le frazioni ufficiali, i nomi iscritti a RF e quelli dei perimetri di cui al cpv. 1) lett. b) possono essere usati solo se indicati nei certificati di produzione e negli attestati di controllo della vendemmia.

⁶Se il nome o la ragione sociale comprendono, in tutto o in parte, termini riservati ai vini DOC che possono creare confusione con essi, è fatto obbligo per l'indicazione degli stessi di utilizzare caratteri di colore e dimensioni costanti non superiori a 4 mm di altezza per 2 mm di larghezza.

⁷Per i vini DOC messi in commercio in bottiglie da litro, da 0,2 e 0,5 litri del tipo borgognona non sono autorizzate le indicazioni geografiche di località previste dal cpv. 1.

Registro delle indicazioni geografiche di località

Art. 13 ¹L'Ordine della DOC tiene il registro delle indicazioni geografiche di località, nel quale devono essere iscritte le indicazioni di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. b).

²L'Ordine della DOC iscrive, rispettivamente revoca, i perimetri nel registro.

³L'istituzione dei perimetri deve essere oggetto di pubblicazione nel Foglio Ufficiale.

⁴Chi ha interessi legittimi da difendere può opporsi contro tale istituzione, inoltrando le proprie osservazioni motivate all'Ordine della DOC, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Iscrizione nel Registro delle indicazioni geografiche di località

Art. 14 ¹I perimetri di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. b) possono essere iscritti nel Registro solo se la superficie vitata totale relativa alle indicazioni è superiore a 0,5 ha.

²I viticoltori e vinificatori interessati possono chiedere l'inclusione dei perimetri indicando il nome del perimetro e definendo, tramite un piano catastale e i relativi dati, la zona interessata.

³I nomi dei perimetri così definiti possono essere usati unicamente per i vini ottenuti da uve prodotte all'interno degli stessi.

⁴Non sono ammessi nomi di fantasia che richiamano quelli di perimetri ufficiali.

⁵I perimetri devono avere caratteristiche uniformi e costituire un'unità omogenea.

⁶Al richiedente, l'Ordine della DOC fattura una tassa fissa di fr. 200.--, più i relativi costi di pubblicazione.

Specificazione riserva

Art. 15 ¹I vini DOC possono portare in etichetta la specificazione «Riserva» solo se rispettano i criteri fissati nell'allegato dell'Ordinanza sul vino relativo alle Diciture tradizionali svizzere. [\[8\]](#)

²La specificazione «Riserva» può essere completata con indicazioni geografiche di località di cui all'articolo 12, la ragione sociale del produttore, o marchi individuali o collettivi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

³I vini con la specificazione «Riserva» devono portare l'indicazione dell'annata ed essere commercializzati in bottiglie chiuse con tappo di sughero o in altri materiali alternativi approvati dall'Ordine.

⁴I vinificatori interessati ad usufruire della specificazione «Riserva» devono inoltrare all'Ordine della DOC, una notifica scritta dell'utilizzazione, allegando un esemplare dell'etichetta con la quale intendono mettere in commercio il vino.

⁵Un campione di ogni annata di tutti i vini con la specificazione «Riserva», dev'essere sottoposto all'esame organolettico di cui all'articolo 11.

⁶Specificazioni diverse da quelle previste al cpv. 2, come pure le qualificazioni SUPERIORE, GRAN CRUS e simili, menzionati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzate per i vini ottenuti dalle vendemmie 2001 e 2002.

Controllo delle etichette

Art. 16 ¹Le etichette dei vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell'Ordine della DOC, il quale può esigere dall'imbottigliatore la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino.

²Per consentire il controllo, il fruitore della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato dall'apposito modulo.

³Restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale in materia.

Registro degli imbottiglieri e commercianti

Art. 17 ¹L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore è obbligatoria e deve figurare per esteso sull'etichetta principale. Essa può essere sostituita da un codice costituito da un numero preceduto dalle lettere RI se l'etichetta reca il nome o la ragione

sociale del commerciante autorizzato dall'Ordine della DOC.

2L'imbottigliatore è la persona che effettua o fa effettuare per proprio conto l'imbottigliamento di un vino DOC che ha vinificato o acquistato.

3Il commerciante è la persona che non possiede le installazioni per vinificare ed imbottigliare e che acquista e rivende unicamente vino DOC confezionato nell'imballaggio definitivo. Per indicare il proprio nome o la ragione sociale sull'etichetta deve richiedere l'autorizzazione all'Ordine della DOC che rilascerà un attestato da esibire all'imbottigliatore prima dell'acquisto.

4L'Ordine della DOC tiene il registro degli imbottiglieri con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti.

5Chiunque esegue la vinificazione, l'imbottigliamento o l'etichettatura di vini DOC ticinesi per conto di terzi, è tenuto a notificarlo all'Ordine della DOC.

Vendita di vini sfusi

Art. 18 Per poter garantire la corretta applicazione delle presenti norme, chi vende fuori Cantone vino DOC sfuso o in bottiglie non etichettate, è tenuto ad informare immediatamente l'Ordine della DOC. Sull'attestato di consegna, il venditore deve inoltre indicare che la Denominazione di origine controllata decade se il vino stesso non dovesse venir commercializzato nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Ordine.

Controllo

Art. 19 L'Ordine della DOC esercita i controlli attribuitigli dal Regolamento sull'agricoltura e nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento e segnala eventuali irregolarità al Laboratorio cantonale, alla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini e alla Sezione dell'agricoltura per i provvedimenti di loro competenza.

Sanzioni e misure amministrative

Art. 20 Chi contravviene al presente Regolamento e alle relative norme e prescrizioni d'applicazione è punibile conformemente ai disposti previsti dalle relative norme federali e cantonali.

Ricorso

Art. 21 Contro le decisioni dell'Ordine della DOC è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Abrogazione

Art. 22 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 9 giugno 1997.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente Regolamento unitamente al suo allegato sono pubblicati sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° ottobre 2004 e sono applicabili a partire dalla vendemmia 2004.

N.B. NORMA TRANSITORIA

- BU **2008**, 581.

Per la vendemmia 2008, le uve delle varietà Syrah e Viognier vengono classificate nella categoria corrispondente in base alla produzione effettiva, senza l'emissione di nuovi certificati di produzione.

Pubblicato nel BU **2004**, 405.

[1] Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 366.

[2] Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 366; precedente modifica: BU 2008, 581.

[3] Art. modificato dal R 8.9.2009; in vigore dall'11.9.2009 - BU 2009, 373.

- [\[4\]](#) Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 366.
- [\[5\]](#) Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 511.
- [\[6\]](#) Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 366; precedente modifica: BU 2008, 581.
- [\[7\]](#) Cpv. introdotto dal R 7.10.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 581.
- [\[8\]](#) Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 3.7.2007 - BU 2007, 511.